

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la suddivisione territoriale in aree e territori, la rappresentanza e composizione degli organi sociali, i criteri e le modalità per l'ammissione a Socio, i diritti e doveri del Socio, i criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del Socio, i criteri e le modalità per l'esclusione del Socio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

CAPITOLO II AREE E TERRITORI

Art. 2 – Determinazione di Aree e Territori ed Amministratori in rappresentanza

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto, determina con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria:

- la partizione della zona di competenza territoriale della Società nell'Area sud e nell'Area nord, assegnando univocamente a ciascuna di essa i Comuni amministrativi di spettanza;
- il numero dei Territori in cui frazionare ciascuna Area, assegnando univocamente i Comuni amministrativi di spettanza.

2. Al variare della zona di competenza della Società, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a proporre l'aggiornamento delle Aree e dei Territori alla prima Assemblea dei Soci successivamente indetta.

3. L'Assemblea generale ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto, determina con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria il numero degli Amministratori in rappresentanza di ciascun Territorio. Ogni variazione dovrà essere deliberata nell'Assemblea generale che precede l'espressione delle candidature nelle Assemblee territoriali.

4. Le aree, i territori ed il numero degli esponenti in rappresentanza di ciascun Territorio sono così determinati:

AREA NORD

▪ Territorio Paganella Rotaliana

Comuni di: Andalo Fai d/P, Cavedago Mezzolombardo Molveno, Mezzocorona Nave S.Rocco, S.Michele a/A Spormaggiore Terlago Ton Tuenno, Zambana

▪ Territorio Giudicarie Esteriori

Comuni di: Comano Terme, S.Lorenzo in Banale, Stenico, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Calavino, Dorsino, Dro, Tione di Trento, Fiavè, Giustino, Massimeno, Montagne, Pinzolo, Ragoli, Saone, Tenno, Vezzano

Collegio Sindacale:

minimo 1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente

Consiglio di Amministrazione:

*Territorio Paganella Rotaliana: 2 Amministratori
Territorio Giudicarie Esteriori: 4 Amministratori*

AREA SUD

▪ Territorio Chiese – Bagolino

Comuni di: Bagolino, Condino, Storo, Biunno, Bondone, Breno, Brione, Castel Condino, Cimego, Collio, Daone, Ledro, Prestine

▪ Territorio Valsabbia

Comuni di: Lavenone, Preseglie, Sabbio Chiese, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Treviso Bresciano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Mura, Casto, Odolo, Provaglio Val Sabbia, Vallio Terme, Toscolano Maderno, Salò, Roè Volciano

Collegio Sindacale:

minimo 1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente

Consiglio di Amministrazione:

*Territorio Chiese – Bagolino: 4 Amministratori
Territorio Valsabbia: 2 Amministratori*

Art. 3 – Territorio di competenza del Socio

1. Di norma il Socio è automaticamente attribuito al Territorio nel quale è compreso il Comune ove risiede o abbia sede o, qualora questo sia fuori della zona di competenza della Cassa Rurale, nel quale opera in modo continuativo ai sensi della normativa vigente.

2. Il Socio ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione, con lettera motivata, l'assegnazione ad altro Territorio a condizione che operi in modo continuativo o sia domiciliato in un Comune in esso compreso. Il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio l'esito della domanda, precisando le motivazioni in caso di rigetto.

CAPITOLO III ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANZE LOCALI

Art. 4 - Assemblea territoriale

1. Per ciascun Territorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento è costituita una Assemblea territoriale alla quale partecipano i soli Soci appartenenti al corrispondente Territorio. Le Assemblee territoriali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea generale chiamata ad eleggere cariche sociali.

2. L'Assemblea territoriale indica tra i Soci appartenenti al proprio Territorio:

- i candidati ad Amministratore e Sindaco della Società che formano la lista dei candidati proposti dai territori, salva la facoltà di altri Soci a candidarsi durante l'Assemblea generale nelle modalità stabilite nel Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea generale;
- i candidati all'incarico di esponente di Comitati Consultivi locali, eventualmente costituiti dal Consiglio di Amministrazione nelle modalità stabilite nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO IV RELAZIONE CON I SOCI

Art. 5 – Sistema valoriale

1. La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo della comunità e del Territorio e nel rispetto ed attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale, intende perseguire l'innovazione e realizzare il bene vicendevole con i Soci, sviluppando le condizioni economiche e sociali, mediante la responsabilità e la reciprocità. E' una Società apolitica ed apartitica.

Art. 6 – Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci

1. La Cassa Rurale riconosce i Soci quale primo riferimento delle proprie azioni.

2. La Cassa Rurale si impegna a favorire la partecipazione dei Soci alla vita sociale, promuovendo iniziative bancarie, istituzionali, sociali, culturali ed aggregative che possano incrementare il loro senso di appartenenza alla cooperativa.

3. La Cassa Rurale opera affinché i Soci nella loro relazione bancaria e sociale

possano trovare la disponibilità della cooperativa all'ascolto ed al confronto sui temi riguardanti gli obiettivi e le azioni della Cassa Rurale.

4. La Cassa Rurale, in quanto cooperativa di credito, riconosce ed enfatizza l'eguaglianza e la parità fra tutti i Soci senza distinzione di razza, sesso e censo.

5. La Cassa Rurale favorisce l'ingresso di nuovi Soci.

6. I Soci si impegnano a valorizzare il proprio status operando in modo adeguato e corretto con la propria Cassa Rurale.

Art. 7 – Criterio di adeguatezza

1. Per adeguatezza s'intende l'intensità della relazione bancaria intrattenuta con la Cassa dal Socio o dal cliente aspirante Socio attraverso rapporti continuativi di base ed aggiuntivi ad esso intestati o cointestati, in un arco temporale significativo.

2. I rapporti continuativi di base sono rappresentati dal conto corrente ordinario di gestione e, residualmente, dal deposito a risparmio nominativo. Nei rapporti continuativi aggiuntivi rientrano gli altri rapporti nominativi di durata relativi a finanziamenti, investimenti finanziari, servizi prestati dalla Cassa Rurale.

3. La dimensione dell'intensità ritenuta necessaria per l'ammissione e la permanenza a Socio è definita nel presente Regolamento. Di norma l'ammissione e permanenza a Socio è subordinata alla presenza di un'intensità di relazione almeno pari a quella media del segmento di clientela di appartenenza, esclusi i Soci.

4. L'operatività adeguata, menzionata nell'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto, si realizza quando:

a. l'aspirante Socio è intestatario o cointestatario presso la Cassa Rurale di c/c ordinario di gestione o di deposito a risparmio nominativo da almeno un anno;

b. l'aspirante Socio ed il Socio intrattiene, oltre al rispetto dell'intensità minima di relazione precisata nel precedente comma 3, anche attraverso i menzionati rapporti, una siffatta operatività significativa con la Cassa:

- se persona fisica: accredito dei propri emolumenti;

- se impresa, in qualunque forma giuridica: appoggio prevalente della propria attività o, se incompatibile con l'assistenza finanziaria erogabile dalla Cassa Rurale, utilizzo significativo degli

strumenti finanziari di raccolta, finanziamento e servizi accessori messi a disposizione dalla Cassa.

Art. 8 – Criterio di correttezza

1. Per correttezza s'intende il rispetto delle disposizioni di legge, della normativa secondaria, dello Statuto Sociale, dei Regolamenti Assembleari e Consiliari della Cassa Rurale, nonché la condivisione del sistema valoriale cooperativo senza fini di speculazione privata e la sua promozione.

2. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti di correttezza per l'ammissione e permanenza a Socio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono comprese anche le situazioni che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sono riferibili:

- al coniuge del Socio e aspirante Socio,
- ai parenti di 1° grado del Socio e aspirante Socio,
- ad imprese ed altri enti nei quali il Socio od aspirante Socio o il coniuge o suoi parenti di 1° grado rivestono o abbiano rivestito nei 5 anni precedenti funzioni di titolare o Socio di riferimento, o Amministratore delegato, o Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente del Collegio Sindacale.

3. L'operatività corretta, menzionata nell'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto, si realizza quando:

a. l'aspirante Socio ed il Socio ha operato e opera correttamente con la Cassa, anche in modo indiretto, ai sensi di quanto precedentemente previsto. In tale contesto inoltre, anche in via indiretta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione:

- non opera in concorrenza con la Cassa,
- non è classificato a sofferenza nel sistema bancario,
- ha onorato i propri debiti nei confronti della Cassa e/o non la ha costretta a tutelare le proprie ragioni con azioni giudiziali,
- non è in contrasto per qualsiasi motivo con gli interessi della Cassa.

Art. 9 – Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver deciso sulla richiesta di ammissione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, convoca l'aspirante Socio alla sessione d'ammissione gruppale. In essa gli esponenti aziendali illustrano e dibattono con i presenti i principi ispiratori della cooperativa, l'idea guida della Cassa

Rurale e gli impegni reciproci che si assumono nella stipula del patto fra la Cassa ed il Socio.

2. Al termine di ciascuna sessione l'aspirante Socio formalizza la propria adesione disponendo l'addebito sul proprio rapporto della quota sociale e del sovrapprezzo.

3. La partecipazione alle sessioni di ammissione gruppali è condizione necessaria per l'acquisizione della qualità di Socio. L'assenza a due sessioni successive, senza comunicazione formale del giustificato motivo, comporta la decadenza della delibera consigliare di accoglimento della richiesta di ammissione a Socio. L'aspirante potrà ripresentare una nuova richiesta.

Art. 10 - Intensità della relazione del Socio

1. La Cassa Rurale intende riconoscere e valorizzare l'intensità della relazione sociale bancaria e partecipativa. In coerenza si impegna a riservare proposte sociali, culturali, aggregative e bancarie esclusive o differenziate in base all'intensità della relazione bancaria e partecipativa intrattenuta nel tempo tra Socio e cooperativa.

2. E' Socio fedele il Socio che, nel momento della valutazione, contemporaneamente

- a. ha una relazione bancaria significativamente prevalente con la Cassa Rurale, valutata con gli strumenti di rilevazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati ai Soci,
- b. ha partecipato ad almeno una attività istituzionale (Assemblea generale o Assemblea territoriale) nell'arco degli ultimi 3 anni.

Art. 11 – Valutazione periodica della relazione

1. La Cassa Rurale si impegna a valutare periodicamente la sussistenza dei requisiti base per lo status di Socio e per la qualificazione dell'intensità di relazione, come richiamata nel precedente art. 10.

2. Qualora la valutazione evidenzii l'insufficienza dei requisiti di adeguatezza e correttezza, la Cassa Rurale si impegna ad avviare un confronto con il Socio per verificare la qualità della relazione bancaria e partecipativa, nelle seguenti modalità.

3. Nelle situazioni richiamate al precedente comma, la Cassa Rurale convoca per iscritto il Socio ad un confronto sulla relazione intrattenuta con la Cassa.

4. Qualora dopo il confronto risulti confermata l'insufficienza dei requisiti di adeguatezza e correttezza, la Cassa sollecita il Socio ad attivarsi per ripristinare, entro un termine di 90 giorni, la sussistenza dei requisiti base o la qualificazione dell'intensità di relazione.

Art. 12 – Procedura di esclusione

1. In caso di mancata risposta a due convocazioni al confronto o al mancato ripristino da parte del Socio dei requisiti prescritti, il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a. In caso di insufficiente intensità di relazione, la riclassificazione del Socio nello status appropriato con le relative ricadute nelle opportunità economiche sociali e culturali;
- b. In caso di insussistenza dei requisiti minimi per il mantenimento dello status di Socio, l'esclusione dalla compagine sociale.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Modifiche del Regolamento e Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.